



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Anna Baldi
Dott.ssa Clara Barinetti
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott.ssa Federica Minaudo

Circolare n. 11 del 14/02/2025

- 1) Le news di febbraio
- 2) Debiti ADER: dal 1° gennaio 2025 istanze di rateizzazione con le nuove regole in tema di dilazioni di pagamento
- 3) Operazioni in oro da dichiarare all'UIF
- 4) Aliquote contributive INPS 2025 per gli iscritti alla gestione separata
- 5) Veicoli in uso a dipendenti e amministratori

1) Le news di febbraio

Nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica dal 1° aprile

Saranno in vigore dal prossimo 1° aprile le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica.

I principali aggiornamenti, pubblicati dall'Agenzia delle entrate, recepiti con le specifiche tecniche 1.9, riguardano:

- l'introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
- l'introduzione del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285);
- l'aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall'ADM;
- l'eliminazione del limite a 400 euro dell'importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il cedente/prestatore emetta in regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia Iva (Direttiva UE 2020/285).

Attiva la nuova convenzione tra Italia e Libia

Con la L. 2/2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio scorso si ratifica e si dà esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Scioglimento consensuale contratto

Con la risposta a interpello n. 4 del 13 gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che le somme corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate a seguito dello scioglimento consensuale di un contratto non possono essere qualificate come redditi da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, laddove siano somme restituite al committente.

Fringe benefit erogati ai dipendenti mediante documento di legittimazione

È possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti la funzione voucher a condizione che la stessa:

- sia sottoposta ai vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit;
- possa essere utilizzata presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall'erogante la carta di debito come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti.

Agevolazione IMU su fabbricati rurali

Con l'ordinanza n. 32300 del 13 dicembre 2024 la Cassazione afferma che un fabbricato rurale classificato dalle origini in una categoria catastale abitativa, se in possesso dell'annotazione della sussistenza dei requisiti di ruralità negli atti del Catasto, può avere il trattamento agevolato IMU destinato ai fabbricati rurali strumentali all'esercizio delle attività agricole.

Novità CU 2025

Con l'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 1/2024 (che ha inserito il nuovo comma 6-septies all'articolo 4, D.P.R. 322/1998), in merito ai soggetti tenuti al rilascio e all'invio telematico delle CU, ha previsto dall'anno di imposta 2024 l'esonero dal rilascio e dalla trasmissione all'Agenzia delle Entrate della CU per i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario e il regime dei minimi (a eccezione delle indennità quali ad esempio quella di maternità, come previsto dalle istruzioni alla CU 2025).

Dichiarazione precompilata: entro il 14 marzo 2025 l'invio telematico dei dati da parte dei soggetti obbligati

Da alcuni anni l'Agenzia delle entrate rende disponibile il modello Redditi Persone Fisiche e il modello 730 precompilati sulla base dei dati che vengono inviati all'Anagrafe tributaria tramite i canali del Sistema Tessera Sanitaria (Sts) e degli appositi software di compilazione resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli altri soggetti obbligati alla comunicazione di specifici dati inerenti deduzioni dal reddito o detrazioni di imposta.

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata per il periodo di imposta 2024 entro il 14 marzo 2025 sono:

- le imprese assicuratrici;
- le forme pensionistiche complementari;
- i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri;

- le Università statali e non statali;
- i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
- i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili;
- gli enti previdenziali;
- i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;
- gli amministratori di condominio;
- le banche e le poste;
- gli asili nido pubblici e privati;
- le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute.

Riduzione Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR)

A decorrere dal 5 febbraio 2025, il Tasso Ufficiale di riferimento (TUR) è stato ridotto dal 3,15% al 2,90%.

A seguito di tale variazione, l'INPS e l'INAIL hanno comunicato l'aggiornamento dei propri tassi di interesse.

L'INPS, con la Circolare n. 34/2025, ha reso nota la nuova misura del tasso di interesse di dilazione e di differimento, pari al 8,90%, da applicare nei seguenti casi:

- regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e relative sanzioni civili, in riferimento alle rateazioni presentate dal 5 febbraio 2025;
- autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, applicato dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2025.

L'INAIL, con la Circolare n. 7/2025, ha comunicato la variazione dei tassi di interesse in misura pari al:

- 8,90% per le rateazioni dei debiti contributivi, premi assicurativi e accessori;
- 8,40% per le sanzioni civili per omesso versamento di contributi previdenziali o premi assicurativi.

Tali misure saranno applicate alle istanze di rateazione presentate a decorrere dal 5 febbraio 2025, ovvero in data anteriore, qualora la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione, o lo abbia comunicato in data 5 febbraio 2025 o successivamente. Le rateazioni attualmente in corso non subiranno variazioni.

Nuovi codici tributo per la compensazione F24 della somma integrativa erogata

Con la risoluzione n. 9/E del 31 gennaio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 1704 per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 da parte dei sostituti d'imposta del credito maturato in relazione all'erogazione della somma integrativa ai dipendenti con reddito annuo complessivo fino ad euro 20.000. Per i sostituti d'imposta tenuti al versamento mediante Modello F24EP è stato istituito il codice tributo 175E.

2) **Debiti ADER: dal 1° gennaio 2025 istanze di rateizzazione con le nuove regole in tema di dilazioni di pagamento**

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella sezione Rateizzazione (<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/modulistica/Rateizzazione/>) sono disponibili i seguenti modelli utili alla rateizzazione (o alla proroga della stessa) degli importi iscritti a ruolo, da utilizzare per le istanze da presentare dal 1° gennaio 2025:

- RS - Richiesta di rateizzazione importi fino a 120.000 euro in 84 rate (per tutti i soggetti);
- RDF - Richiesta di rateizzazione documentata (persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati);
- RDG - Richiesta di rateizzazione documentata (soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati);
- RDP - Richiesta di proroga di una rateizzazione (tutti i soggetti).

La richiesta di rateizzazione è “libera”, senza l’obbligo di produrre alcun allegato, per importi iscritti a ruolo pari complessivamente a 120.000 euro (con numero massimo di rate mensili concedibili pari a 84). Le richieste di rateizzazione per importi inferiori a 120.000 euro (con numero massimo di rate concedibili da 85 a 120) o superiori a 120.000 euro devono essere documentate dalla sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

L’articolo 19, comma 1.2, D.P.R. 602/1973 stabilisce che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà si ritiene verificata coi seguenti parametri:

- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, avendo riguardo all’ISEE del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare (e di quello residuo eventualmente già in rateazione);
- per i soggetti diversi dai precedenti, avendo riguardo all’Indice di Liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare (e quello residuo eventualmente già in rateazione) e il valore della produzione;
- indipendentemente dal soggetto interessato, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è sempre sussistente in presenza di uno degli specifici eventi individuati dal Decreto Mef 27 dicembre 2024, quali eventi atmosferici, calamità naturali, altri eventi eccezionali.

La decadenza per inadempienza a causa del mancato pagamento delle rate

Nessuna modifica, invece, alle condizioni che determinano la decadenza dal piano di rateizzazione.

La decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, a seconda della data di concessione del piano.

Più precisamente:

- per le rateizzazioni già in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;

- per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

3) Operazioni in oro da dichiarare all'UIF

In data 17 gennaio 2025 è entrato in vigore il D.Lgs. 211/2024, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella L. 7/2000 e nelle relative disposizioni di attuazione.

Tra le principali novità, si evidenzia che:

- a partire dal 17 gennaio 2025 le operazioni in oro (ossia quelle che ricadono nell'ambito di applicazione della L. 7/2000, come modificata dal D.Lgs. 211/2024) devono essere dichiarate all'UIF (Unità di informazione finanziaria), qualora il valore risulti di **importo pari o superiore a 10.000 euro** (non più 12.500 euro); la dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori a 10.000 euro. Si precisa che ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi, rileva anche il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento nonché a uso prevalentemente industriale;
- per i trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, sono previsti obblighi di dichiarazione e di informativa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (pertanto dal 17 gennaio 2025 non devono più essere trasmesse alla UIF le dichiarazioni inerenti ai predetti trasferimenti);
- continuano a formare oggetto di dichiarazione all'UIF i trasferimenti al seguito, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, aventi a oggetto oro a uso prevalentemente industriale nonché il sopra citato materiale d'oro da destinare a fusione.

Le novità previste dal D.Lgs. 211/2024 attribuiscono all'UIF il potere di emanare istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa; fino all'emanazione delle predette istruzioni, la comunicazione dell'UIF del 2014 continua a trovare applicazione. Le dichiarazioni di operazioni in oro continueranno a essere inviate attraverso il portale InfostatUIF adeguato alla nuova soglia a partire dalla data di entrata in vigore della Riforma.

4) Aliquote contributive INPS 2025 per gli iscritti alla gestione separata

Con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025 l'INPS ha offerto chiarimenti in merito alle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata (ai sensi dell'articolo 2, comma 26, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2025:

Categoria	IVS (%)	Maternità/Malattia (%)	DIS-COLL (%)	Totale (%)
Collaboratori e assimilati	33,00	0,72	1,31	35,03
Professionisti autonomi	25,00	1,07	0,00	26,07
Lavoratori sportivi dilettanti	25,00	2,03	0,00	27,03
Pensionati o iscritti ad altra previdenza	24,00	0,00	0,00	24,00

Soggetto iscritto alla Gestione separata		2024	2025
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	26,07%	26,07%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	35,03%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Non si sono avute variazioni rispetto al 2024.

Il massimale di reddito per l'anno 2025 per il quale è dovuta la contribuzione alla Gestione separata è pari a 120.607 euro.

Invece, il minimale di reddito per l'anno 2025 per il quale vedersi accreditare l'intero anno contributivo è pari a 18.555 euro (quindi, il contributo "minimo" da versare per avere riconosciuti 12 mesi ai fini pensionistici è variabile a seconda delle varie aliquote da applicare in ciascun caso specifico).

La circolare n. 27/2025 analizza anche le aliquote approvate per l'anno 2025 nelle seguenti fattispecie:

- collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate;
- lavoro sportivo nel settore del dilettantismo (e co.co.co. del lavoro sportivo);
- professionisti del settore sportivo dilettantistico.

Modalità di versamento dei contributi all'Inps

Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti	Con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% a titolo di rivalsa nei confronti dei propri clienti).
-----------------------	--

Collaboratori	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente.
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla Gestione separata fino a: - 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta; - 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali.

5) Veicoli in uso a dipendenti e amministratori

La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori ed ai dipendenti dell'impresa è fenomeno diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.

Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l'uso del veicolo può essere:

- esclusivamente aziendale. Si verifica qualora l'utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell'utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun benefit;
- promiscuo (aziendale e privato). Si concede l'uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l'utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì anche per finalità personali. Esiste dunque una parziale utilità privata (*benefit*), determinata in misura convenzionale secondo le tariffe ACI;
- esclusivamente privato. Il veicolo rappresenta esclusivamente un *benefit*, nel senso che non serve per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce *in toto* una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.

Le tabelle ACI per la determinazione del benefit convenzionale per l'anno 2025 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024.

Auto per utilizzo esclusivamente aziendale

Tale casistica va gestita con le usuali regole tributarie, quali:

- il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura indicata dall'articolo 164 del Tuir (normalmente 20%);
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

- i costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio) i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6) e le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Appare opportuno che, al fine di prevenire contestazioni in merito a eventuali violazioni al Codice della strada, sia tenuto un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda “custode” dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali infrazioni.

Auto per uso promiscuo aziendale e privato

La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede alcune cautele che sarà bene rispettare:

- l’uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;
- l’assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda sia assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
- l’assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d’anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti “a staffetta” nel corso del periodo di imposta.

Novità 2025

La recente Legge di Bilancio 2025 ha modificato radicalmente l’impostazione esistente fino al 31 dicembre 2024. Più precisamente, mentre in precedenza la quantificazione del *benefit* distingueva le auto in funzione delle emissioni di CO₂, a partire dal 2025 si deve aver riguardo alla tipologia di alimentazione. In base alle novità, è possibile rappresentare nella tabella che segue l’evoluzione che la misura del benefit tassato in capo al dipendente ha avuto nel corso del tempo.

Le misure del <i>benefit</i> a confronto		
Fino al 30 giugno 2020	Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024	Dal 1° gennaio 2025
30%	Fino a 60 g/Km CO ₂ → 25% Da 61 a 160 g/Km CO ₂ → 30% Da 161 a 190 g/Km CO ₂ → 50% Oltre 190 g/Km CO ₂ → 60%	Alimentazione elettrica → 10% Alimentazione ibrida <i>plug-in</i> → 20% Altre alimentazioni → 50%

Pertanto, l’effetto finale è la risultanza delle seguenti considerazioni:

- il parametro di riferimento è sempre costituito dalle Tabelle elaborate annualmente dall’ACI, in relazione a una percorrenza standard di 15.000 Km annui;

- ciò che varia è la misura in relazione alla quale si presume che il veicolo sia destinato a utilizzi privati e non aziendali, esplicitato in una percentuale applicata alla predetta percorrenza standard;
- la base di commisurazione del valore fiscale del benefit è costituita dal tipo di alimentazione del veicolo.

È bene osservare che le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 riguardano solamente le autovetture immatricolate a partire dal 1° gennaio 2025 e assegnate al dipendente a partire da tale data.

Le Tabelle ACI approvate per il 2025 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024 già tengono conto delle modifiche in commento introdotte dalla Legge di bilancio 2025, in quanto in corrispondenza a ogni veicolo sono previste le misure del *benefit* stabilite tanto dalla vecchia disciplina quanto dalla disciplina vigente:

- in relazione alle tabelle per le auto elettriche è stata aggiunta la misura del 10%, accanto alle misure del 25% e 30% applicabili sulla base della precedente disciplina;
- in relazione alle tabelle per le auto plug-in è stata aggiunta la misura del 20%, accanto alle misure del 25% e 30% applicabili sulla base della precedente disciplina;
- in relazione alle tabelle per i veicoli con alimentazione diversa è presente la misura del 50% accanto alle misure del 25%, 30% e 60% (tutte misure già previste nella previgente disciplina).

Veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2025 e assegnati fino al 31 dicembre 2024

Come detto, poiché la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda solamente i veicoli immatricolati dal 2025 e assegnati al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025, per quelli immatricolati e assegnati prima di tale data si applica la precedente normativa, in base alla quale il valore del *benefit* in misura forfettaria è determinato in base alle seguenti regole:

- per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti di assegnazione stipulati fino al 30 giugno 2020, il fringe benefit si quantifica in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km (a prescindere dalla effettiva percorrenza) calcolato sulla base del costo chilometrico (CK) di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente;
- per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è differenziata in connessione con la tipologia del mezzo come oltre precisato;
- per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, il fringe benefit non può essere determinato con modalità esclusivamente forfettarie, bensì dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro (in tal senso risoluzione n. 46/E/2020).

Dunque, va precisato che:

- per le assegnazioni realizzate sino al 30 giugno 2020 valgono le regole “canoniche” che quantificano il benefit in misura fissa pari al 30% della tariffa;
- per le assegnazioni attuate dal 1° luglio 2020, invece, la percentuale varia ma solamente nel caso in cui il veicolo oggetto di assegnazione sia anch’esso immatricolato da tale data;
- la norma ha previsto anche una differenziazione delle percentuali tra l’anno 2020 e le annualità successive.

Emissione di CO ₂ del veicolo	% di percorrenza privata	
	Anno 2020	Anno 2021
Fino a 60 g/Km	25%	25%
Da 61 a 160 g/Km	30%	30%
Da 161 a 190 g/Km	40%	50%
Oltre 190 g/Km	50%	60%

Per individuare la tipologia di veicolo e l’ammontare del *benefit* “variabile” è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce “V.7”. Nello specifico, la lettera “V” è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, ove “V.3” si riferisce agli ossidi di azoto, “V.5” al particolato, “V.7” al CO₂, “V.8” al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 km, “V.9” alla classe ambientale di omologazione CE.

Altre regole

Nel caso in cui l’assegnazione avvenga in corso d’anno, il valore del *benefit* va proporzionato al minor periodo di utilizzo. In tale casistica:

- il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura del 70%;
- l’Iva risulta detraibile nella misura del 40%. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell’emissione di regolare fattura da parte del concedente, l’Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Il valore del *benefit* nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga; non si determina, in sostanza, alcuna duplicazione dei costi.

Nel caso in cui il dipendente pagasse personalmente l'intero valore del *benefit*, ovvero una parte di esso, accade che:

- il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura (si tenga conto che le tariffe ACI si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo);
- il benefit del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino a essere azzerato nel caso di integrale rimborso;
- il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile. A parziale calmiera, come già affermato, si rammenta che l'Iva gravante sui costi del veicolo diviene integralmente detraibile.

Si precisa che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di impiego non ricompresi nell'elaborazione delle tariffe ACI e non direttamente connesse a trasferte di lavoro. Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta ricompreso nei costi considerati dall'ACI e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal lavoratore.

Auto per uso esclusivamente privato

L'ipotesi non appare frequente nella pratica. Tuttavia, va inquadrata nell'ambito di una vera e propria maggiorazione della retribuzione in natura.

Mancando, tuttavia, un collegamento con le mansioni aziendali, il *benefit* andrà conteggiato sulla base del valore normale; si dovrà fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all'eventuale minor periodo di utilizzo.

Non mutano le regole di deduzione in capo all'azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.

Auto data in uso al collaboratore/amministratore

Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore venga tassato in modo analogo a quello prodotto dal dipendente, l'Agenzia delle Entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti. Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo.

Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica.

In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il *benefit* per l'uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell'amministratore; pertanto, vi dovrà essere un'apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l'indicazione del veicolo concesso). Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria, con appoggio della Cassazione, ritiene che l'assenza dell'assemblea che determina il compenso comporti l'indeducibilità dello stesso.

A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l'unica remunerazione dell'amministratore sia l'uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali e i contributi versati alla Gestione separata.

Sul versante fiscale, inoltre, la società:

- individua gli interi costi riferibili al veicolo;
- considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del benefit tassato in capo all'amministratore;
- considera deducibile l'eccedenza con gli usuali limiti dell'articolo 164 Tuir, quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%.

Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%, senza che possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti.

A livello contabile, l'imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati